

Femminicidio ed ergastolo.

di **Domenico Pulitanò**

1. Un comunicato stampa del Governo ha così presentato il *disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio*: una “nuova fattispecie penale di ‘femminicidio’, che per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo”. Il ddl prevede l’ergastolo “quando il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o, comunque, l’espressione della sua personalità”.

Ha senso oggi impegnarsi a fondo in un’esegesi della fattispecie di femminicidio, come se fosse già approvata in via definitiva? È onere dei sostenitori della proposta precisarne i significati che vi attribuiscono. Un osservatore critico (o comunque scettico) può cominciare con alcune domande. In che cosa consisterebbe l’asserita *estrema urgenza criminologica*? Quale apporto ci si attende dalla nuova norma? L’attuale area di applicabilità della pena dell’ergastolo, per omicidio doloso aggravato, sarebbe ampliata? O forse l’ergastolo per il femminicidio è solo un messaggio politico, di captazione o rafforzamento del consenso di chi vorrebbe far marcire in prigione i condannati per delitti gravi, buttando via la chiave?

Nel ddl il femminicidio è tipizzato come delitto autonomo. La pena dell’ergastolo è già prevista per l’omicidio doloso commesso con premeditazione, o per motivi abietti o futili, o con modalità crudeli. È la pena applicata al condannato per un recente femminicidio che ha suscitato grande e condivisa emozione.

Numerose voci della dottrina penalistica hanno espresso valutazioni fortemente critiche. Fra le più autorevoli (in *Sistema penale*): Giovanni Fiandaca (“*Notevole indeterminatezza, esposta a obiezioni di incostituzionalità, della formulazione testuale della condotta punibile*”) e Massimo Donini, che ha intitolato il suo intervento “*perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già*”.

Una critica radicale è stata mossa da un intellettuale: “*la vita e la libertà delle persone sono beni da tutelare a prescindere dalle stagioni politiche, dalle caratteristiche della vittima o dall’interpretazione psico-sociale*”.

dell'agire dell'assassino... Le numerose aggravanti esistenti già conducono, nei casi più gravi all'ergastolo" (Francesco Compagna, *Femminicidio, o il diritto penale della propaganda*, il Foglio, 10 marzo 2025).

Qualche anno fa una monografia sul femmicidio (E. Corn, *Il femmicidio come fattispecie penale. Storia comparazione prospettive*, Napoli 2017) alla luce di esperienze di altri paesi (dell'America latina) chiudeva con un *no, ma... sulla prospettiva di un nuovo reato (o di un'aggravante)* sul femmicidio. Questo tema è stato ripreso da Massimo Donini: ha rilevato l'assenza, in Italia, del quadro criminologico dei paesi che hanno introdotto la fattispecie di femmicidio, e ha rimarcato che in Italia *"rispetto alle intollerabili discriminazioni di genere, il femmicidio è già reato, ed è già sanzionato con la pena dell'ergastolo"*. È chiaro il riferimento alle circostanze aggravanti già previste per l'omicidio doloso. Completano il quadro fattispecie come i maltrattamenti e lo *stalking*, che rispetto all'omicidio hanno una funzione preventiva.

Alla luce dell'esperienza italiana (basti pensare alla vicenda che tanto ci ha appassionato un anno fa) la vigente disciplina dell'omicidio doloso può essere valutata come adeguata rispetto ad attese di giustizia severa verso il femmicida.

2. Come valutare il lessico del femmicidio? Di fatto, è già entrato nel linguaggio comune, ed è utilizzato anche nel linguaggio dei giuristi. Può essere utile per formulare problemi; è necessario usarlo (questo scritto ne è un esempio) per confrontarsi con chi ne fa uso. Sarebbe opportuno farlo entrare nel linguaggio legislativo, come fa il disegno di legge di cui si discute? Non vedo ragioni decisive in uno o altro senso. Come rubrica di un articolo di legge, la dizione 'femmicidio' può rispondere ad esigenze comunicative.

Rispetto alla disciplina dell'omicidio doloso, l'etichetta di femmicidio funzionerebbe (anzi già funziona nel discorso comune) nel modo in cui funzionano, sul piano della responsabilità per colpa, le etichette di omicidio stradale e omicidio nautico, già applicate a fattispecie speciali di recente conio. La frammentazione delle fattispecie crea l'apparenza di una creazione di nuovi reati, che può essere retoricamente presentata – o ingenuamente fraintesa – come allargamento dell'area del penalmente rilevante. L'importante è intendersi, saper distinguere la retorica dalla sostanza.

La previsione dell'ergastolo è collegata ad elementi che possono avere rilievo per il giudizio sulla misura della colpevolezza, non sulla obiettiva gravità dell'offesa contro la vita della vittima.

Qualora la proposta sul femminicidio divenisse legge, l'interpretazione come titolo autonomo di delitto (figura speciale rispetto all'omicidio) arricchirebbe le possibilità di difesa in punto di dolo: il dolo di femminicidio richiederebbe l'intento di *discriminazione verso la persona offesa in quanto donna, o l'intento di reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o l'espressione della sua personalità*. Prendere sul serio il problema del dolo, arricchito dalla consapevolezza e volontà di discriminare e/o reprimere, potrebbe portare a un'eterogenesi dei fini di una riforma pensata e pubblicizzata in ottica giustizialista.

L'interpretazione (meno plausibile) della nuova fattispecie a costruzione come omicidio doloso circostanziato potrebbe risultare favorevole o sfavorevole al reo, in esito al bilanciamento con eventuali attenuanti.

3. Delitto populista e simbolico, è stata valutata da Donini la proposta sul femminicidio. *Femminicidio ideologico*, definirei ironicamente la fattispecie costruita facendo riferimento a significati di *discriminazione verso la persona offesa in quanto donna*, o di repressione dell'esercizio di diritti o libertà.

Ove mai la proposta divenisse legge, sarebbero i magistrati del PM i primi a trovarsi di fronte a nuovi problemi, di ermeneutica di tragiche vicende umane oltre che di interpretazioni della nuova norma. Pressioni giustizialiste, variamente colorate da un qualche *politically correct*, sono uno scenario reso possibile (probabili?) da una riformulazione che si presta ad essere fraintesa o consapevolmente strumentalizzata nel teatro mediatico.

Così come è stata costruita, la fattispecie di femminicidio è leggibile come espressione di un *politicamente corretto* femminista, con varianti di destra e di sinistra. La previsione dell'ergastolo è una risposta alla *passione contemporanea* per il punire (è il titolo di un noto libro del sociologo Didier Fassin). È di pochi anni fa l'esclusione del rito abbreviato (cioè, della conseguente riduzione di pena) per imputazioni di delitti puniti con l'ergastolo. È questo lo sfondo della proposta sul femminicidio come delitto da ergastolo: esibizione di massima severità. È questo l'aspetto che merita maggiore attenzione: non la retorica sul femminicidio, ma la retorica (e la passione) dell'ergastolo.



Per la tutela delle vittime e delle potenziali vittime di femminicidio, la riforma annunciata non cambierebbe nulla. Manifestamente inesistente è l'urgenza criminologica evocata dal Governo. Evidente la valenza propagandistica di una riforma che punisce un delitto che c'è già, con la medesima pena.

Un autorevole studioso (Giovanni Fiandaca) ha sollecitato una forte presa di posizione della Associazione dei professori di diritto penale. Credo che la migliore presa di posizione – anche, non soltanto nel mondo dei giuristi – sia l'impegno culturale: un pluralismo dispiegato di voci, un confronto di ragioni su un arco di problemi ben più ampio della questione del femminicidio: quello delle passioni del punire e della loro traduzione politica e giuridica.